

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 22.02.2018

INDICE

- Art. 1 – Istituzione e sede
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 – Categorie di forme associative
- Art. 4 - Compiti della Consulta delle Associazioni
- Art. 5 – Composizione della Consulta e durata in carica
- Art. 6 – Partecipazione alla Consulta
- Art. 7 – Funzionamento e pareri della Consulta
- Art. 8 – Incarichi e responsabilità
- Art. 9 – Convocazione e votazioni
- Art. 10 – Ufficio di supporto
- Art. 11 – Mezzi - Regolamento
- Art. 12 – Entrata in vigore abrogazioni e pubblicità

Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE

1. Al fine di garantire la piena partecipazione di tutti gli organismi operanti localmente e ritenuti espressione effettiva del mondo delle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni è istituita, presso la sede municipale – ufficio segreteria, la Consulta delle associazioni e dei gruppi locali (comitati, associazioni, cooperative, ecc.), del Comune di Montegrotto Terme (di seguito “Consulta”), quale libera forma associativa di partecipazione popolare all’Amministrazione locale.

Art. 2 FINALITA'

1. Le finalità della Consulta delle Associazioni sono le seguenti:
- favorire la partecipazione popolare allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi dei cittadini, in base a quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 267/2000;
 - realizzare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, turistico-termale, della collettività amministrata, salvaguardando la tutela, ex art. 3 del vigente Statuto comunale, della persona e della famiglia, dell'ambiente, della pace e della solidarietà, nella realizzazione di ogni intervento dell'Amministrazione comunale;
 - salvaguardare e promuovere la risorsa termale, quale componente imprescindibile del tessuto economico-sociale del territorio.

Art. 3 CATEGORIE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Le libere forme associative che costituiscono la Consulta di cui al presente regolamento, in base a quanto statuito dall'art. 52, comma 2, del vigente Statuto comunale e dall'art. 1, del Regolamento comunale dell'Albo delle associazioni, comprendono le seguenti tipologie:

- a) tutela ambiente e territorio;
- b) istruzione, attività culturali ed artistiche;
- c) sport, tempo libero ed attività giovanili;
- d) sanità, politiche sociali ed handicap;
- e) attività economiche e turismo;
- f) impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
- g) tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.

Art. 4

COMPITI DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Compito principale della Consulta è quello di favorire il confronto dei delegati delle singole associazioni, rappresentativi della vita socio-culturale della città, sulle tematiche e finalità proprie di ogni associazione. Nell'ambito di questo confronto assume particolare importanza la tutela delle singole realtà associative nei confronti del Comune, soprattutto con riferimento al rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso alla documentazione, nonché la pari dignità di trattamento da parte dei rappresentati dell'istituzione comunale.

2. La Consulta si propone, inoltre, di esaminare i problemi normativi ed organizzativi degli associati e di favorire lo scambio interdisciplinare tra le diverse realtà associative operanti sul territorio.

3. E' in ogni caso garantita la partecipazione dei singoli cittadini, ex artt. 53, 54 e 55 del vigente Statuto comunale, diretta a promuovere la migliore tutela di interessi generali della collettività. Resta quindi in ogni caso previsto, da parte del singolo cittadino, la proposizione di istanze che possono essere trasmesse dal Sindaco al Consiglio o alla Giunta comunale per il parere di competenza ex art. 53, comma 2, dello Statuto comunale vigente.

Art. 5

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA E DURATA IN CARICA

1. La Consulta è così composta:

- a) dall'Assessore o Consigliere comunale con delega alle associazioni;
- b) da un rappresentante di ognuna delle forme associative (gruppi, comitati, associazioni, ecc.) regolarmente iscritte all'Albo comunale delle associazioni.

2. La Consulta può chiedere la partecipazione alla stessa, senza diritto di voto, quali componenti consultivi, di persone notoriamente impegnate in enti, istituti, associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato che si dedicano alle tematiche di competenza della Consulta, nonché di persone che per esperienza e competenza professionale possono arrecare un contributo all'attività alla Consulta stessa.

3. Non possono far parte della Consulta coloro che rivestono la carica di Consigliere o Assessore comunale.

4. I gruppi variamente costituiti e le associazioni, possono revocare e sostituire in ogni momento il loro rappresentante. In tale caso la revoca avviene mediante avviso scritto da parte del legale rappresentante dell'Ente indirizzato al Sindaco.

5. La Consulta viene nominata con decreto del Sindaco e rimane in carica tre anni. Le funzioni della Consulta uscente sono prorogate fino alla nomina della nuova Consulta. La prima convocazione della stessa è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina.

6. La partecipazione alla Consulta è, sotto ogni aspetto, gratuita.

Art. 6
PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA

1. Della Consulta fanno parte i presidenti delle Associazioni di cui all'articolo precedente, ovvero un rappresentante indicato dal presidente stesso con nota scritta.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutivamente della Consulta delle Associazioni senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla Consulta medesima.
3. L'inserimento di nuove Associazioni nel relativo albo comunale comporta l'aggiornamento della composizione della Consulta delle Associazioni.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono recepite con decreto del Sindaco.

Art. 7
FUNZIONAMENTO E PARERI DELLA CONSULTA

1. La Consulta promuove seminari, incontri e dibattiti sulle tematiche inerenti le politiche di competenza, ed in relazione ad esse fornisce pareri anche in assenza di apposita richiesta in tal senso da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Il parere consultivo della Consulta è richiesto con riferimento a:
 - linee programmatiche dell'amministrazione nell'ambito delle seguenti tematiche, corrispondenti alle rispettive sezioni dell'Albo delle Associazioni:
 - a) tutela ambiente e territorio;
 - b) istruzione, attività culturali ed artistiche;
 - c) sport, tempo libero ed attività giovanili;
 - d) sanità, politiche sociali ed handicap;
 - e) attività economiche e turismo;
 - f) impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
 - g) tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni;
 - questioni per le quali, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, può risultare utile un approfondito confronto con i rappresentanti del mondo delle associazioni.
3. La Consulta ha facoltà, in ogni caso, di presentare istanze al Sindaco per l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale, potendo, a tal fine, coordinarsi con le altre istituzioni e gli altri enti del territorio.

Art. 8
INCARICHI E RESPONSABILITA'

1. La Consulta elegge fra i membri effettivi, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta pari alla metà più 1 dei componenti effettivi della Consulta, un presidente, un vicepresidente ed un segretario, che formano l'organo esecutivo della Consulta stessa.
2. I membri dell'esecutivo vengono eletti nella riunione di insediamento a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio segreteria nell'ambito del Settore Affari Generali, o in una delle riunioni successive, nel caso in cui nella riunione di insediamento non vi sia la presenza di almeno i 2/3 dei componenti effettivi della Consulta.
3. I membri dell'esecutivo, come individuati ai sensi dei commi precedenti, possono essere revocati singolarmente o complessivamente, con la medesima percentuale prevista per la loro elezione, vale a dire mediante una votazione, a maggioranza assoluta, durante una riunione che veda la presenza effettiva di almeno i 2/3 dei componenti effettivi della Consulta.
4. In caso di revoca o dimissioni si procede ad una nuova elezione nella riunione immediatamente successiva, o nelle seguenti, in caso di mancato raggiungimento della presenza richiesta dei 2/3 dei componenti effettivi della Consulta.

5. Il presidente della Consulta convoca e presiede le riunioni della Consulta e dell'organo esecutivo determinando l'ordine del giorno.
6. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza e il segretario redige i verbali della seduta.
7. Per favorire il funzionamento della Consulta relativamente alle attività sportive e del tempo libero, la stessa può essere convocata e riunirsi in forma ristretta limitatamente alle associazioni che si occupano di sport e tempo libero.
8. L'organo esecutivo predisporre gli atti da portare all'esame e all'approvazione della Consulta, tiene i contatti con l'amministrazione comunale e con l'esterno, cura l'attuazione di quanto deliberato dalla Consulta avvalendosi delle commissioni e/o gruppi di lavoro.

Art. 9 CONVOCAZIONE E VOTAZIONI

1. La Consulta si riunisce:
 - a) in via ordinaria ogni sei mesi;
 - b) in via straordinaria, quando l'esecutivo lo ritiene necessario o quando lo richiede un terzo dei suoi membri effettivi, oppure il Sindaco, l'Assessore o Consigliere delegato.
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, trasmesso tramite posta ordinaria o posta elettronica peo.
3. La convocazione deve precedere di almeno sette (7) giorni la data stabilita per la riunione, e contenere il luogo, il giorno, l'ora della medesima nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
4. In caso di motivata urgenza, la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso che potrà essere dato nelle forme più opportune purchè tutti i componenti ne siano informati.
5. Alle riunioni della Consulta possono intervenire con diritto di parola il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.
6. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la metà dei suoi componenti, non computando a tal fine il Presidente.
7. Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa (metà più uno) dei membri presenti alla seduta con esclusione di quelle per cui per cui sia prevista una maggioranza assoluta.
9. I membri della Consulta che risulteranno assenti a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo saranno dichiarati decaduti.
10. La Consulta approva e presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 10 UFFICIO DI SUPPORTO

1. La Consulta si avvale, per le proprie attività amministrative, delle competenze specifiche dei vari assessorati, mentre per le convocazioni si avvale dell'ufficio della segreteria comunale, presso il Settore Affari Generali.

Art. 11 MEZZI - REGOLAMENTO

1. La Consulta dispone dei seguenti mezzi forniti dal Comune:
 - albo informatico;
 - sito internet e pagina facebook del comune ;
 - spazio sul Notiziario del Comune;
 - locali del Comune.

2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti la Consulta stessa.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet del Comune a tempo indeterminato.